



CITTA' DI PESCARA
Medaglia d'oro al Merito Civile

COMUNE DI PESCARA

SETTORE LL.PP. PROGETTAZIONE STRATEGICA E MOBILITA'

ORDINANZA DIRIGENZIALE Numero 48 del 29/02/2016

Oggetto: PARCHEGGIO ADIACENTE IL PALAZZETTO DELLO SPORT PAPA GIOVANNI PAOLO II, (LATO VIA TIRINO) SITO IN VIA SAN MARCO. DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA. PERIODO: DAL 02 MARZO 2016 FINO AL 6 MARZO 2016 (COMPRESO). 'FINAL EIGHT CALCIO A 5 STAGIONE 2016'

IL DIRIGENTE

Premesso

che il Sig. Fabrizio Tonelli, in qualità di rappresentante della Divisione Calcio a Cinque, ha segnalato all'Amministrazione Comunale la designazione del palazzetto dello Sport Papa Giovanni Paolo II°, quale sede della **"Final Eight Calcio a 5 – stagione 2016"**;

che l'Amministrazione comunale intende coprodurre tale evento in stretta collaborazione con la federazione Italiana Gioco Calcio, Lega Nazionale dilettanti Divisione Calcio a Cinque, giusta deliberazione della G.M. n. 101 del 23/02/2016 ;

che per la buona riuscita della manifestazione di che trattasi è stata richiesta al Settore LL.PP. e Mobilità, la redazione di apposita ordinanza sindacale per la chiusura parziale del parcheggio adiacente il palazzetto dello Sport Papa Giovanni Paolo II° (lato Via Tirino), per il periodo che va dal **02/03/2016 fino al 06/03/2016**, nonché l'area adibita a parcheggio di Via Aldo Moro, lato sud, per il tratto retrostante la tribuna del campo sportivo San Marco, per il periodo che va dal **02/03/2016 fino al 06/03/2016**, per poter svolgere la programmata manifestazione sportiva denominata **"Final Eight Calcio a 5 – stagione 2016"**;

Valutato

che la richiesta è meritevole di accoglimento

Ritenuto

che per quanto sopra si rende necessario emanare un provvedimento correttivo all'attuale circolazione e sosta veicoli nella strada e parcheggio indicati nella predetta richiesta, al fine di consentire un regolare svolgimento della manifestazione e nel contempo garantire e tutelare la pubblica incolumità;

Visti gli artt. 5 comma 3, 6 comma 4 e 7 del D. L.vo 30.4.1992, n.285;

Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada e s.m.i.;

Visto l'articolo 107 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, (Testo unico degli enti locali);

Vista la sentenza n. 13885/2010 della Cassazione per quanto in premessa,

ORDINA

1. l'istituzione del **divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata**, nel parcheggio adiacente il palazzetto dello Sport Papa Giovanni Paolo II°, (lato Via Tirino) sito in Via

San Marco, per il periodo che va dal **02 Marzo 2016** fino al **6 Marzo 2016 (compreso)**, dalle ore **9,00** fino alle ore **22,00** di ogni giorno;

1. l'istituzione del **divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata** sul lato sud di Via Aldo Moro, per il tratto retrostante la Tribuna del campo sportivo San Marco limitata temporaneamente dal **02 Marzo 2016** fino al **6 Marzo 2016 (compreso)**, dalle ore **9,00** fino alle ore **23,00** di ogni giorno;
2. Il presente provvedimento è privo di valore (**limitatamente al punto 2**) nella giornata del **5 Marzo 2016**, dalle ore **8,00** alle ore **13,00**, per consentire lo svolgimento del mercatino rionale.

DISPONE

- che il Settore Manutenzione–Servizio Manutenzione Esterna provveda, per tempo, all'installazione di idonea segnaletica e transennature conseguenti al presente atto;
- che le forze di Polizia di cui agli artt. 11 e 12 del D.L.vo 30/04/1992 n. 285 (Codice della Strada) sono incaricate dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza;

STABILISCE

L'EFFICACIA DELLA PRESENTE ORDINANZA, E' SUBORDINATA ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:

- Qualora non si rendono esecutivi ulteriori atti autorizzativi necessari, in capo agli Uffici Comunali;
- Apposizione della segnaletica verticale semovente di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
- Invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione della segnaletica (ai sensi della L. 445/00), a mezzo fax al n. 085/4225194, prima della decorrenza del presente atto;

Che il richiedente, con il semplice ritiro del presente provvedimento, si assume qualsivoglia responsabilità civile e penale per eventuali danni che potrebbero essere arrecati a persone o cose ed alla proprietà comunale in conseguenza della manifestazione di cui alla richiesta.

I responsabili della manifestazione, con propri mezzi e personale, dovranno adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza dei partecipanti alla manifestazione, anche con istituzione di un servizio d'ordine.

Detto servizio sarà addetto alla movimentazione di tabelle e transennature necessarie e conseguenti al presente provvedimento in via ordinaria, ed in via straordinaria per la fluidificazione della circolazione di eventuali mezzi di soccorso e sicurezza, sollevando questa Amministrazione da ogni eventuale danno a persone o cose derivanti dalla manifestazione stessa.

Le Forze di Polizia di cui agli artt. 11 e 12 del D. L.vo 30.4.1992, n. 285 (Codice della Strada) sono incaricati della esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

Pescara, li 29 febbraio 2016

IL DIRIGENTE

Ing. Giuliano Rossi

